



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALEdel 30-12-2019**Oggetto:****APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2020/2022**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, in TORRI DI QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;

Alla **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Marchioro Diego	P	Palazzi Eviana	P
Pasinato Angela	P	Lucatello Andrea	P
Zausa Stefano	P	Lombardi Giuseppe	P
Cignacco Alessandro	P	Ferretto Ernesto	A
Panato Claudia	A	Carampin Silvia	A
Morreale Luisa	P	Fabris Francesco	A
Tescari Elisabetta	P	Ghiotto Gian Luigi	P
Schiavo Maurizio	P	Fabbiani Mauro	A
Brusarosco Enrico	P		

P=presente A=assente

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale De Vita Dott. Mario.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Parte Seconda del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 di introduzione della nuova contabilità armonizzata e dei nuovi schemi di bilancio degli Enti Locali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 12.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

RILEVATO che il bilancio di cui trattasi pareggia, per quanto riguarda la situazione finanziaria, come segue:

- esercizio 2020 € 10.451.695,31;
- esercizio 2021 € 10.115.495,31;
- esercizio 2022 € 10.024.295,31;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2019 è stato approvato il rendiconto dell'anno 2018 e, relativamente al medesimo esercizio, non è stato superato alcun parametro di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

RILEVATO che:

- in materia di fiscalità locale:
 - a) l'art. 1 comma 42 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e successivamente l'art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che modificano il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 stabilendo che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015”*;
 - b) la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto la misura di sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, consentendo in sostanza di deliberare aumenti degli stessi a partire dal 2019 e che tale facoltà è stata confermata dal Disegno di Legge di Bilancio 2020 attualmente all'esame del Parlamento
- non è stata stanziata a bilancio alcuna somma per incarichi di studio, ricerca e consulenza per cui non si procede alla stesura ed approvazione del relativo programma per l'esercizio in corso. Lo stesso sarà eventualmente sottoposto all'esame del Consiglio Comunale laddove emerga la necessità di ricorrere a consulenze o pareri che abbiano le caratteristiche delineate dalle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 e s.m.i previa creazione del relativo stanziamento di bilancio.
- in relazione al piano triennale per la razionalizzazione e l'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ad uso abitativo, di cui all'art.3, commi 54 e seguenti, della Legge 244/2007, vengono confermati gli indirizzi e i criteri assunti con deliberazione consiliare n. 20 del 30.03.2009, modificati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, considerando peraltro che la legge di bilancio 145/2018 al comma

905 prevede la non obbligatorietà di redazione del piano qualora l'Ente approvi il bilancio di previsione entro il 31.12 ed il rendiconto entro il 30.04;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 12.12.2019 è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunale destinati alla residenza, ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 12.12.2019 è stato adottato per il triennio 2020/2022 il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare oggetto di deliberazione consiliare in data odierna. Eventuali ulteriori necessità di modifiche che dovessero emergere in corso d'anno saranno portate tempestivamente all'attenzione del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 12.12.2019 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 con la verifica annuale delle eccedenze di personale e la revisione della struttura organizzativa dell'Ente, confluito nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 in approvazione in data odierna.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 12.12.2019 si è approvato l'aggiornamento del piano triennale OO.PP. 2020/2022, aggiornamento confluito nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 in approvazione in data odierna.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 oggetto di deliberazione consiliare in data odierna.

RILEVATO altresì che:

- con decorrenza 01.01.2016 sono entrati a regime la nuova contabilità armonizzata e il nuovo principio di "competenza finanziaria potenziata" ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
- in ossequio a quanto disposto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs.118/2011, a salvaguardia di crediti ritenuti, in tutto o in parte, potenzialmente a rischio di inesigibilità, è stato previsto nel bilancio triennale 2020/2022 il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per i seguenti importi:

- € 112.298,66 nell'esercizio 2020
- € 111.414,80 nell'esercizio 2021
- € 111.414,80 nell'esercizio 2022

la cui dimostrazione e il metodo di calcolo sono contenuti nella nota integrativa allegata alla presente deliberazione;

- è stato accantonata a fondo di riserva una quota corrispondente a quanto previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 commi 1 e 2-ter per un importo non inferiore allo 0.30% (ovvero allo 0,45% in caso di utilizzo di anticipazione di tesoreria) delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo. La metà della predetta quota minima deve essere obbligatoriamente destinata alla copertura di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
- come previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, viene iscritto il fondo di riserva di cassa per un importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali (primi tre titoli della spesa) da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo;
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007):
 - a) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio;
 - b) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 172, comma 1°, lettera e), del T.U.E.L., secondo il quale al bilancio di previsione sono allegati *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

CONSIDERATO che con le deliberazioni di seguito specificate sono state previste le tariffe e le aliquote da applicarsi con decorrenza 01.01.2020:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2019 avente ad oggetto: *“Imposta Comunale IUC - Conferma aliquote anno 2020 per le componenti IMU e TASP”*;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2019 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'IRPEF - Conferma aliquote anno 2020”*;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2019 avente ad oggetto: *“Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe anno 2020”*;

TENUTO CONTO che, con riferimento alla tariffa corrispettiva servizio rifiuti:

- il 2019 è stato il primo anno di esternalizzazione globale del servizio al gestore Soraris S.p.A. con il passaggio da tributo a tariffa;
- nel corso del medesimo anno l'autorità di vigilanza ARERA è stata investita formalmente dei poteri di vigilanza e regolazione del settore rifiuti, al fine di dettare regole omogenee a livello nazionale di definizione del piano economico finanziario (in prima battuta) e del relativo piano tariffario;
- a tal proposito l'autorità ha emanato le deliberazioni n. 443/19 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021”* e n. 444/19 *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* con le quali ha dettato le regole per la predisposizione dei piani finanziari già a partire dal 2020;
- il ristretto lasso temporale concesso agli enti gestori per interpretare e predisporre i relativi documenti da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali ha indotto la stessa autorità di controllo a richiedere, in sede di audizione parlamentare alla VI commissione Finanze della Camera dei Deputati lo slittamento del termine per l'approvazione dei PEF e dei piani tariffari al 30 aprile dell'anno di riferimento, eliminando la coincidenza con l'approvazione dello schema di bilancio attualmente prevista dall'articolo 1 comma 683 della legge 147/2013, al fine di permettere agli Enti locali un più ordinato ragionamento sulla materia di cui trattasi.

Nello specifico ARERA esplicita che:

“Alla luce di quanto sopra rappresentato – e, in particolare, degli adempimenti in capo agli enti locali che l'Autorità si appresta a disciplinare con l'indicazione di procedure chiare e stabili nel tempo – si ritiene auspicabile un superamento della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 nella parte in cui prevede, per il “consiglio comunale”, il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Un differimento del termine legato a quest'ultima attività consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale”

- l'ANCI nelle proposte di emendamento ritenute fondamentali alla Conversione in legge del DL 26/10/19 n. 124 (doc. AC 2220 del 07/11/19) riporta, da inserirsi dopo il comma 683 dell'art. 38 bis: *“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*
- alla luce di tutto ciò, l'Ente gestore Soraris S.p.A., con nota Prot. 24111 del 28.11.2019 ha esplicitato formalmente tale difficoltà, indicando già che i piani finanziari ed i relativi piani tariffari saranno con tutta probabilità messi a disposizione degli Enti soci per l'approvazione in Consiglio Comunale oltre il 31.12.2019;
- tale slittamento peraltro, nel caso del Comune di Torri di Quartesolo, che dal 2019 applica la tariffa corrispettiva, non comporta problematiche di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, non impattando più direttamente sulle previsioni, tanto in parte entrata (tariffa corrispettiva) quanto in parte uscita (piano finanziario).
- come sopra indicato l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 prevede che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 15 bis del D.L. 34/2019 prevede infine che, a decorrere dal 2020, in tema di efficacia di deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti anche la TARI, le stesse assumano efficacia dal 1 gennaio purché siano trasmesse al MEF entro il 14 ottobre e pubblicate nel sito dello stesso entro il 28 ottobre del medesimo anno.

CONSIDERATO che per tutte le tariffe relative a servizi a domanda individuale non oggetto di specifica deliberazione si confermano quelle in vigore per l'anno precedente (art. 1, comma 169 lettera c della legge 296/2006).

PRESO ATTO delle aliquote d'imposta, delle tariffe, delle detrazioni e riduzioni, dei tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi determinate dalle suddette singole deliberazioni e ritenute coerenti con la manovra di bilancio;

RILEVATO che, per quanto concerne i risultati di esercizio delle società e degli organismi partecipati dal Comune, in virtù dell'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 una società ed un organismo partecipato hanno fatto rilevare per l'esercizio 2018 perdite d'esercizio. Nello specifico:

- a) Sibat SrL per la quale però il patrimonio netto positivo ha ampiamente coperto la stessa perdita;
- b) ATO Bacchiglione per il quale la rilevazione di una perdita deriva dalla trasposizione in termini economico – patrimoniali della contabilità finanziaria, le cui rilevazioni evidenziano un avanzo di oltre 2 milioni di euro ed un saldo positivo di cassa per oltre 4 milioni

e che pertanto non è necessario effettuare alcun accantonamento a titolo di copertura delle perdite delle medesime;

VISTI tutti gli allegati alla presente deliberazione indicati in calce alla stessa (ai sensi dell'allegato 9 ed art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011, all'art. 172 D.Lgs. 267/2000, agli indicatori di bilancio ai sensi del Decreto Ministero Interno 23 dicembre 2015) per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI altresì:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali*”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Statuto e Regolamenti svoltasi il giorno 18.12.2019;

PRESO ATTO del parere espresso dall’organo di revisione in data 11.12.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione dell’assessore Stefano Zausa, il quale provvede ad illustrare con l’ausilio di slides il Bilancio di previsione unitamente alla Nota di aggiornamento al DUP di cui alla precedente deliberazione n. 74, e la successiva ampia discussione per le quali , a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (Ghiotto) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 1 lettera a), del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, composto dai seguenti elaborati a carattere autorizzatorio, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

➤	Entrate per titolo e tipologia
➤	Spese per missione, programma e titolo
➤	Entrate – Riepilogo per titoli
➤	Spese – Riepilogo per titoli
➤	Spese – Riepilogo per missioni
➤	Quadro generale riassuntivo
➤	Equilibri di bilancio

- 3) Di approvare e allegare materialmente i seguenti documenti previsti dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011:

➤	All. A_ Risultato di Amministrazione Presunto
➤	All. B_ Fondo Pluriennale Vincolato anni 2020/2021/2022
➤	All. C_ Fondo crediti di dubbia esigibilità anni 2020/2021/2022
➤	All. D_ Rispetto vincoli indebitamento
➤	All. E_ Bilancio Previsione Utilizzo UE
➤	All. F_ Bilancio Previsione Funzioni Delegate Regioni
➤	All. G - Parametri di deficitarietà
➤	Nota integrativa bilancio armonizzato 2020/2022
➤	Relazione dell'organo di revisione

- 4) Di approvare e allegare i seguenti documenti previsti dal D. Ministero Interno 23 dicembre 2015

➤	Indicatori sintetici
➤	Indicatori analitici entrate
➤	Indicatori analitici spese
➤	Indicatori quadro sinottico

- 5) Di approvare altresì il seguente allegato non previsto normativamente:

➤	Piano investimenti 2020-2021-2022
---	-----------------------------------

- 6) Di dare atto che si intendono allegati al Bilancio, seppur materialmente non annesse al presente provvedimento in quanto già oggetto di autonome pubblicazioni, le deliberazioni di Giunta e Consiglio richiamate analiticamente in premessa e adottate ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L.;
- 7) Di prendere atto:
- a) con riferimento ai tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 172 comma 1 lettera c) e dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, in allegato alla nota integrativa si riportano le relative percentuali con la precisazione che questo Ente, non essendo strutturalmente deficitario, non è tenuto a rispettare un grado di copertura almeno pari al 36%;
 - b) che le informazioni richieste dall'art. 172 comma 1 lettera a) sono riportate in nota integrativa e che tutta la documentazione contabile ivi indicata è pubblicata nei relativi siti internet;
 - c) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2019 è stato approvato il rendiconto dell'anno 2018;
 - d) che il Comune di Torri di Quartesolo non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, in quanto non sono stati riscontrati indici di squilibrio finanziario di cui al Decreto interministeriale 29.12.2018 e successive modificazioni, come rilevabile dalla tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riferita al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2018), redatta in conformità alla normativa

vigente, allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

- e) che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 175/2016, per i due soggetti partecipati (Sibet S.r.L. e ATO Bacchiglione) che rilevano una perdita per il 2018 non è necessario, per le motivazioni espresse dettagliatamente in premessa, alcun accantonamento a titolo di ripiano del capitale;
- f) che con riferimento alla componente rifiuti, lo slittamento dell'approvazione del piano economico finanziario e del relativo piano tariffario oltre la data di approvazione del bilancio di previsione:
 - comporta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote entro detto termine le stesse si intendono prorogate di anno in anno, con conseguente proroga delle tariffe 2019 fino ad approvazione delle tariffe 2020;
 - non comporta per il Comune di Torri di Quartesolo, che dal 2019 è in regime di tariffa corrispettiva, alcuna conseguenza sul documento di cui trattasi, non rilevando le relative poste in entrata ed in uscita del medesimo;
- 8) Di dare atto altresì che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere positivo sulla bozza di bilancio di previsione, come da relazione in data 11.12.2019.
- 9) Di dare che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000;
- 10) Di dare atto che l'Ente non sostiene alcun onere finanziario per contratti relativi a strumenti finanziari derivati né per contratti di finanziamento che includano una componente derivata;
- 11) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva nei termini di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 12) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione all'interno della voce "Amministrazione Trasparente", in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22.09.2014, come aggiornato con il D.P.C.M. 29.04.2016;
- 13) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese in successiva apposita votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Alleg. N.	Descrizione
1	Entrate per titolo e tipologia
2	Spese per missione, programma e titolo
3	Entrate – Riepilogo per titoli
4	Spese – Riepilogo per titoli
5	Spese – Riepilogo per missioni
6	Quadro generale riassuntivo
7	Equilibri di bilancio

8	All. A_Risultato di Amministrazione Presunto
9.1	All. B01_Fondo Pluriennale Viccolato_Anno 2020
9.2	All. B02_Fondo Pluriennale Viccolato_Anno 2022
9.3	All. B03_Fondo Pluriennale Viccolato_Anno 2022
10.1	All. C01_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno
10.2	All. C02_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno 2021
10.3	All. C03_Fondo crediti di dubbia esigibilità_Anno 2022
11	All. D_Rispetto vincoli indebitamento
12	All. E_Bilancio Previsione Utilizzo UE
13	All. F_Bilancio Previsione Funzioni Delegate Regioni-1
14	All. G - Parametri di deficiarietà
15	Nota integrativa bilancio armonizzato 2020/2022
16.1	Indicatori sintetici
16.2	Indicatori analitici entrate
16.3	Indicatori analitici spese
16.4	Indicatori quadro sinottico
17	Piano investimenti 2020-2021-2022
18	Parere revisore dei conti

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
f.to Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
f.to Marchioro Diego

IL SEGRETARIO
f.to De Vita Dott. Mario

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

IL SEGRETARIO
f.to DE VITA DOTT. MARIO

☐ **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal _____

☐ *e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.*

☐ **DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

ESECUTIVITA'

☐ *Esecutiva dal _____.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Vita Dott. Mario

